

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1753

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORRONE, BILLI, DI MATTINA, IEZZI

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e altre disposizioni in materia di estensione della disciplina del contratto di rete all'esercizio delle professioni organizzate in albi, ordini o collegi

Presentata il 4 marzo 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi decenni il modello tradizionale dello studio monoprofessionale, caratterizzato dalla figura del professionista titolare di studio coadiuvato da collaboratori, è entrato in crisi. Le possibili ragioni sono essenzialmente due: in primo luogo, l'aumento della concorrenza nell'ambito delle professioni, dovuto non soltanto al costante incremento del numero degli avvocati, ma anche all'applicazione dei principi del libero mercato nel settore della prestazione di servizi legali, avvenuto soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (« direttiva *Bolkestein* »); in secondo luogo, l'esigenza di conquistare nuove quote di mercato ha indotto i liberi

professionisti ad avvalersi del contributo di collaboratori di diverse specializzazioni al fine di aumentare il ventaglio di competenze offerte ai clienti, alla ricerca di conoscenze sempre più tecniche e specifiche.

L'unico strumento dimostratosi efficace rispetto a tale situazione è lo studio multidisciplinare, nel quale sono presenti più avvocati e professionisti di diversa specializzazione.

Anche nel mondo forense si è assistito negli ultimi tempi alla proliferazione di studi professionali caratterizzati da un numero sempre più alto di dipendenti e collaboratori delle più diverse professionalità. Gli unici strumenti conosciuti per rispondere alle esigenze del mercato, oltre alla semplice condivisione di spese non disci-

plinata da alcun contratto associativo, sono le associazioni tra professionisti e le società professionali, istituti che tuttavia non hanno avuto il successo originariamente auspicato. A rispondere parzialmente a tali necessità sono emerse le collaborazioni di fatto tra professionisti titolari di studi professionali diversi, con le conseguenti difficoltà nella gestione comune delle posizioni.

Mentre nel mondo dell'imprenditoria, a partire dal 2009, è stato individuato uno strumento associativo svincolato dal contratto societario, ossia il contratto di rete, per i soggetti che svolgono attività professionale non è stata prevista la stessa opportunità. Solo dopo alcuni anni il contratto di rete previsto dall'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è stato esteso ai professionisti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 5 del 2009 e dell'articolo 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che peraltro non estende integralmente la disciplina prevista per l'impresa al settore libero professionale: basti pensare all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese previsto per il contratto di rete tra imprese, al quale i professionisti non risultano essere iscritti. A disposizione dei soggetti che svolgono attività professionale restano pertanto i modelli della rete-contratto o delle reti miste. La rete rappresenta una tipologia contrattuale flessibile che lascia ampio spazio all'autonomia delle parti, permettendo l'aggregazione tra singoli professionisti con finalità innovative e di ampliamento delle competenze professionali, al fine di esercitare in comune alcune attività.

La struttura del contratto di rete permette la coesistenza tra i singoli partecipanti, cosiddetti «retisti», e la struttura comune. Retisti e rete non operano in regime di concorrenza e, se *competitors*, possono, attraverso la struttura di rete, accedere a diversi mercati o ad appalti a cui altrimenti non potrebbero ambire. La rete rappresenta quindi un'efficace forma di aggregazione che consente di ottimizzare le risorse e costituisce altresì un valido strumento per la realizzazione di obiettivi

strategici, permettendo allo studio professionale di diventare un soggetto competitivo, che accede al mercato con nuove e rinnovate capacità. In questo modo l'offerta professionale si amplia condividendo i costi di realizzazione e di investimento nonché le risorse umane necessarie al conseguimento degli obiettivi. Una delle caratteristiche che maggiormente contraddistingue tale istituto è infatti quella del cosiddetto «distacco» del personale dipendente, che consentirebbe di evitare il fenomeno della «codatorialità fraudolenta» che viene spesso praticata negli studi condivisi.

Come noto, la rete d'impresa può essere costituita come rete-contratto o come rete-soggetto. Mentre la prima fattispecie non sembra incontrare ostacoli operativi nell'applicazione al mondo professionale, la rete-soggetto, a causa della sua struttura e della realizzazione di una soggettività giuridica autonoma, incontra invece non poche difficoltà applicative nel settore delle libere professioni.

Nella rete-contratto non si realizza una struttura giuridica vincolante e duratura tra professionisti, come avviene invece per le associazioni tra professionisti e per le società tra professionisti (STP), ma si condivide uno scopo e un programma comune. Con la rete non viene meno quindi l'indipendenza dei partecipanti che nei diversi settori professionali mantengono intatta l'autonomia decisionale e strategica dello studio professionale di appartenenza. Anche i beni, pur potendo essere utilizzati per la durata o per l'attività delegata all'esercizio dell'attività di rete, restano nella proprietà del retista.

Nella rete-soggetto invece l'acquisto di nuovi cespiti da parte della rete viene gestito come bene comune e così organizzato anche da un punto di vista fiscale.

Sia nel contratto di rete sia nella più complessa rete-soggetto si riscontrano due caratteristiche comuni: da un lato, la destrutturazione del sistema e, dall'altro lato, la dinamicità dei progetti e dei partecipanti, i quali possono mutare senza necessità di regolarizzare le partecipazioni sociali, come accade tipicamente nelle società.

Gli adempimenti pubblicitari richiesti per entrambe le fattispecie consistono nell'iscrizione del contratto presso l'Agenzia delle entrate: le spese per la loro costituzione sono quindi infinitamente minori rispetto a quelle previste per la costituzione di società professionali e per la gestione comune delle singole componenti. Il contratto di rete è uno strumento dinamico che muta con le necessità dei retisti e dei progetti che si vogliono attuare. È di tutta evidenza quindi come la rete tra professionisti possa rappresentare uno strumento di collaborazione professionale e di ripartenza per quegli studi monoprofessionali che hanno subito gli effetti economici derivanti dalla pandemia di COVID-19.

Il primo ostacolo alla diffusione di tale strumento è costituito dalla poca conoscenza da parte dei suoi potenziali destinatari, dovuta anche all'instabilità normativa che sin dall'origine caratterizza tale istituto. La disciplina del contratto di rete ha infatti subito alcune rilevanti modifiche che hanno contribuito a mutare sensibilmente la fisionomia della fattispecie della rete-contratto, anzitutto prevedendo la possibilità per coloro che intendano costituire una rete ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, di scegliere fra due diverse forme giuridiche: l'adozione di un modello contrattuale puro di rete di imprese (rete-contratto) oppure la creazione di un nuovo soggetto giuridico mediante l'iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede (rete-soggetto). Mentre la rete-contratto, come ribadito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E del 18 giugno 2013, non possiede un'autonoma soggettività giuridica e fiscale, la rete-soggetto costituisce invece un nuovo soggetto di diritto e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario, al pari quindi delle società di capitali e degli enti non commerciali *ex* articolo 73, comma 1, lettera *c*), e comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A ciò si aggiunga inoltre

che, come precisato dall'Agenzia delle entrate con la citata circolare, la contribuzione al fondo patrimoniale da parte dei retisti viene trattata quale partecipazione alla rete-soggetto che rileva, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente che fiscalmente. Questa struttura composita permette di imputare attivo e passivo di attività alla rete e, al contempo, di riversare al retista esclusivamente il compenso netto a lui spettante: da ciò deriva la possibilità di suddividere i possibili maggiori profitti tra la rete e il singolo professionista, che si troverà a gestire le entrate al netto dei costi di investimento del singolo progetto, e di lasciare la gestione fiscale dell'intera operazione in capo alla rete medesima.

Un altro limite alla diffusione della rete-soggetto è rappresentato dall'obbligo, posto in capo alla stessa, di adottare il regime fiscale ordinario, scoraggiando così i giovani professionisti, che non lo ritengono fruibile al momento dell'avvio dell'attività professionale. La rete potrebbe essere invece sfruttata come strumento per realizzare una staffetta generazionale tra un professionista vicino all'età pensionabile e un altro più giovane, evitando in tal modo la dispersione di tutta l'esperienza accumulata in decenni di attività.

Sotto il profilo degli adempimenti pubblicitari, l'attuale previsione normativa vincola l'annotazione del contratto di rete-soggetto a margine dell'iscrizione al registro delle imprese, escludendo di fatto la formalizzazione del vincolo dei soggetti che non risultano iscritti a tale registro, *in primis* proprio i professionisti, rendendo di conseguenza lo strumento impraticabile per tale categoria. Ad oggi, infatti, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete nella posizione di un soggetto che svolge attività professionale individualmente, non essendo questo iscritto al registro delle imprese. La normativa vigente pertanto consente soltanto – a fini pubblicitari – l'iscrizione dei contratti di rete misti, ossia tra imprenditori e professionisti, dotati di soggettività giuridica, come disciplinati dal citato articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 5 del 2009.

Ne consegue che le reti tra professionisti possono essere costituite, ma al momento non esiste alcuna disposizione che ne consenta la pubblicità. Nemmeno il parere n. 23331/2020 del Ministero dello sviluppo economico ha agevolato l'utilizzo di questo strumento. Pertanto, con la presente proposta di legge si introduce una disciplina *ad hoc* per il contratto di rete tra professionisti. Nello specifico, all'articolo 1 si enunciano le finalità e l'oggetto della legge. All'articolo 2 si modifica il citato articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, prevedendo la possibilità di costituire una

rete-soggetto anche tra professionisti iscritti in albi, ordini o collegi e limitando l'obbligo pubblicitario all'annotazione presso il proprio albo di appartenenza. L'articolo 3 estende al contratto di rete tra professionisti la disciplina del regime forfetario prevista dai commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'articolo 4 reca, infine, una modifica al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo la disciplina prevista dall'articolo 73 anche alle reti-soggetto.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di favorire la costituzione di aggregazioni tra professionisti e di accrescerne la capacità innovativa e la competitività sul mercato, la presente legge reca disposizioni per l'estensione della disciplina del contratto di rete all'esercizio delle professioni organizzate in albi, ordini o collegi.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter, alinea, dopo le parole: « più imprenditori » sono inserite le seguenti: « e più professionisti iscritti ad albi, ordini o collegi »;

b) al comma 4-ter, numero 3), lettera e), dopo le parole: « anche individuali, » sono inserite le seguenti: « e dei professionisti iscritti ad albi, ordini o collegi »;

c) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

« 4-quater.1. Il contratto di rete tra professionisti è soggetto a iscrizione nell'apposita sezione dell'albo professionale a cui è iscritto ciascun partecipante. Le modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate per l'iscrizione, la modifica o la cancellazione a cura del professionista indicato nell'atto modificativo, presso l'albo a cui lo stesso è iscritto, ovvero a cura di ciascun professionista indicato nell'atto modificativo qualora si tratti di diversi albi professionali. L'ordine professionale a cui

ciascun professionista indicato nell'atto modificativo è iscritto provvede alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione delle modifiche del contratto di rete agli ordini professionali presso cui sono iscritti gli altri partecipanti, che provvedono alle relative annotazioni d'ufficio della modifica. Se è prevista la costituzione di un fondo comune, la rete deve iscriversi presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio e deve essere annotata negli albi professionali dei partecipanti. Con l'iscrizione in un apposito registro dell'Agenzia delle entrate, la rete acquista la soggettività giuridica, pur conservando i partecipanti alla rete i rispettivi regimi fiscali. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

Art. 3.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, dopo le parole: « d'impresa, arti o professioni » sono inserite le seguenti: « , anche nelle modalità di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quater.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, »;

b) al comma 56, dopo la parola: « professioni » sono inserite le seguenti: « , anche nelle modalità di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quater.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, »;

c) dopo il comma 57 è inserito il seguente:

« 57-bis. Gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni nelle modalità di cui

all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quater.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, possono avvalersi del regime forfetario alle condizioni previste dai commi da 54 a 57 del presente articolo per la durata non superiore a cinque periodi d'imposta consecutivi »;

d) al comma 65, lettera b), le parole: « escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni » sono sostituite dalle seguenti: « esclusi i casi in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni ovvero la prosecuzione dell'attività sia svolta nelle modalità di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quater.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 73, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « nell'articolo 5 » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quater.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 ».



19PDL0079780